

N. 00263/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2011 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, proposto da:
Iqbal Azhar, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Romano, con domicilio
eletto presso il suo studio in Trento, via SS. Trinità, n. 4;

contro

Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia autonoma
di Trento, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta
Nuova, n. 9 è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- del decreto del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento
di data 26.8.2010, con cui viene dichiarata inammissibile “ per difetto del
requisito della residenza legale decennale “ l'istanza per la concessione della
cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 14.8.2008 sub
k10/204149.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Iqbal Azhar, cittadino pachistano, impugna il decreto con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha dichiarato "inammissibile" l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della L: 5.2.1992, n. 91.

A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha dedotto la violazione della vigente disciplina legislativa, lamentando, in particolare, che il decreto impugnato sarebbe fondato su un presupposto erroneo, atteso che – come comprovato dalla documentazione allegata – l'istante avrebbe risieduto continuativamente per 10 anni sul territorio italiano.

Si é costituita in giudizio l'Amministrazione statale intimata, allegando l'infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza dell'8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale si deve osservare, quanto alla giurisdizione, che:
- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie relative alle cause preclusive dell'acquisto della cittadinanza italiana di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 comma 1, l. n. 91 del 1992, in quanto queste sono legate al mero

accertamento dell'esistenza di condanne penali, e quindi implicano il carattere vincolato del diniego della cittadinanza, fatti salvi i casi inerenti alla sicurezza della Repubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26.1.2010, n. 945):

- sussiste invece la giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso in cui si faccia questione circa l'applicazione dell'art. 9 comma 1 lett. f), l. n. 91 del 1992: la predetta disposizione circoscrive cause, ampiamente discrezionali, preclusive all'acquisto dello status di cittadino italiano che, come tali, risultano idonee a degradare il diritto soggettivo ad interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2009, n. 1173).

Nel caso in esame, la valutazione della condizione preliminare di ammissibilità relativa alla sussistenza della residenza decennale costituisce un presupposto, il cui accertamento nell'ambito dell'istruttoria va ricondotto all'art. 6 lett. a) della L. n. 241/1990. Tale accertamento affluisce all'alveo del procedimento principale di riconoscimento della cittadinanza, il cui sindacato resta così di pertinenza del Giudice Amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 4.2.2011, n. 1061).

2. Quanto alla competenza territoriale di questo T.R.G.A., in luogo di quella del T.A.R. del Lazio, se ne evidenzia la sussistenza, in quanto nella specie non è in discussione la pretesa sostanziale del ricorrente diretta a conseguire il titolo richiesto da parte dell'Autorità ministeriale centrale, bensì soltanto l'ammissibilità della sua domanda che viene in concreto negata dall'amministrazione territorialmente competente all'istruttoria, individuata nel Commissariato del Governo, cui è delegata la prima fase istruttoria del procedimento.

Trattasi, dunque, di far valere un vizio imputabile esclusivamente ad un organo periferico, il cui operato ha impedito di fatto ogni determinazione della competente amministrazione centrale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17.5.2010, n.

3059).

Di qui la piena cognizione di questo Tribunale Amministrativo.

3. Il Collegio può ora passare alla definizione del merito del ricorso, che è fondato.

Anzitutto, è opportuno ripercorrere sinteticamente il quadro normativo di riferimento.

L'art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91, prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

La norma primaria esprime dunque un concetto di “residenza legale” che pare suscettibile di una lettura coincidente con quella di un’acclarata e legittima presenza sul territorio nazionale, escluso restando, per conseguenza, ogni potenziale rilievo sul piano temporale del più o meno lungo periodo che il cittadino extracomunitario possa avere trascorso nel Paese al di fuori di un titolo di soggiorno rilasciato dall’Autorità di pubblica sicurezza.

Tuttavia, il predetto concetto di “residenza legale” è stato successivamente integrato dall’art. 1 del regolamento di esecuzione della predetta legge (D.P.R. 12.10.1993, n. 572), ove è stabilito che si considera tale quello integrato dal soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti “*previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica*”.

Tale previsione regolamentare ha pertanto introdotto, accanto ai nominati presupposti del legittimo ingresso e del regolare soggiorno, quello della residenza attestata dai registri anagrafici.

In tal senso la circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale – Servizio

cittadinanza, affari speciali e patrimoniali – Divisione cittadinanza) n. 60.1 del 28.9.1993, visti i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 1992 e n. 347 del 1993, ha ulteriormente specificato che per maturarsi la legale residenza è necessaria l'ulteriore condizione dell'iscrizione anagrafica, *“in quanto quest'ultima conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente”*.

4. Tanto premesso, si osserva che l'Amministrazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di cittadinanza presentata dal ricorrente in considerazione dell'insussistenza della residenza legale per almeno 10 anni sul territorio della Repubblica.

Detta statuizione troverebbe fondamento nel rilievo che l'istante è stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Brescia in data 12.7.2005, per poi essere riscritto nello stesso Comune il 6.2.2006.

Dalla documentazione versata in atti, risulta, però, che il ricorrente ha lavorato a partire dall'1.1.2005 presso la Dana Italia S.p.A. di Rovereto, città che il ricorrente, pur mantenendo la propria dimora a Brescia, raggiungeva quotidianamente in treno.

In particolare, il fatto che l'interessato, nell'arco temporale compreso tra il 12.7.2005 e il 6.2.2006, prestava la propria opera presso la richiamata ditta roveretana appare ampiamente documentato dai cedolini stipendi, relativi al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2005 fino al maggio dell'annualità successiva, oltre al modello 730 del 2006, (per quanto concerne il reddito dell'anno 2005), come attestato da timbro di ricezione del C.A.F. CISL.

Al riguardo, si rileva che le predette risultanze documentali, cui va ulteriormente aggiunto anche l'estratto conto previdenziale I.N.P.S., oltre a dare

regolarmente conto dei pertinenti rapporti di lavoro, rappresentano un indice probatorio obiettivo di una persistente presenza del deducente sul territorio nazionale.

Ritiene, infatti, il Collegio che la documentazione prodotta ed esaminata sia sufficientemente idonea sia a comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la presenza in Italia del signor Azhar, sia ad attestare la continuità di tale presenza anche nel lasso temporale intercorso dalla cancellazione della registrazione dall'anagrafe di Brescia fino alla reinscrizione successiva, quindi per il periodo 12.7.2005- 6.2.2006: non appare, infatti, dubitabile che il C.A.F. abbia inoltrato alla competente Agenzia delle Entrate la suddetta dichiarazione dei redditi compilata con la sua assistenza e che, inoltre, l'istante abbia prestato lavoro subordinato nei termini di cui alla certificazione proveniente da una pubblica fonte quale è l'I.N.P.S.

Pertanto, occorre concludere che la predetta documentazione integra idoneamente la prova che, anche nel periodo in cui è mancata la mera registrazione anagrafica, la dimora in Italia è stata abituale, continua e rispettosa delle leggi in materia di ingresso, di soggiorno, ed anche fiscali. Ne consegue dunque che sono integrati i requisiti della continuità e del legittimo soggiorno in Italia nel prescritto decennio alla data di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 46/2011, lo accoglie.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)